



Adunanza del giorno 29.03.2018
N. 10

Oggetto: Istituzione imposta di soggiorno e approvazione Regolamento imposta.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 9,30, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di competenza del **Consiglio Comunale**.

Sono presenti i sub Commissari:

GAMBASSI Andrea
D'AMICO Emanuele

Pres.	Ass.
P	
P	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **30 -03- 2018**

TERNI **30 -03- 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
Delia Aronica

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Cufalo)

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- Attività Finanziarie
- Turismo
- Polizia Locale
- Commissario Straordinario
- Sub Commissari

Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, recepita al protocollo dell'Ente al nr. 26345 in pari data, con la quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti previsti dall'art. 246 del T.U.E.L.;

Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, di trasmissione del D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo;

Premesso che

- con delibera n. 1 del 1.3.2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000;
- l'art. 251 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima, il Consiglio dell'ente, o il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza dell'ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, e può deliberare eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- l'articolo 251 di cui sopra, al comma 6, dispone che la deliberazione in oggetto deve essere comunicata alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'ente dissestato;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo



- ai sensi dell'art. 259, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 l'Ente dissestato, al fine di predisporre un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, "realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";
- l'art. 4 D. L g s . 14/03/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 1. introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di € 5,00 per notte di soggiorno;
 2. previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali territoriali, oltre che i relativi servizi pubblici locali;
 3. disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2011 i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti;

Visto l'art. 4, comma 7 D.L. n. 50/2017, convertito con L. 21.06.2017, n. 95, che dispone che a decorrere dal 2017 gli Enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno e possono istituire o rimodulare la stessa in deroga all'art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, nonché in deroga all'art.1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che questo Comune, a seguito della dichiarazione di dissesto, ai sensi dell'art. 259, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 deve realizzare il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie oltre alla riduzione delle spese correnti;

Posto, altresì, che il Comune di Terni, secondo gli ultimi rilevamenti, nel corso del 2017, ha registrato un numero di presenze in esercizi ricettivi complessive di 231.017 pernottamenti;

Considerata la necessità di un costante intervento a sostegno delle strutture ricettive, prevedendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale nonché per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate le associazioni di settore maggiormente rappresentative, appositamente convocate come da documento allegato al presente atto (Allegato 1), protocollo ente

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

n. 42105 del 28 marzo 2018, di istituire l'imposta di soggiorno, che avrà decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione, come previsto dell'art. 3, comma 2 della L. 27/07/2000, n. 212, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Visto che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2), al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell'imposta stabilisce:

- le tipologie di esenzioni e di riduzioni per il pagamento dell'imposta (art. 5);
- che l'ammontare dell'imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le varie strutture ricettive (art. 4);

Considerato che lo stesso Regolamento all'art. 4 disciplina la misura delle tariffe da applicare e le modalità di approvazione, mentre all'art. 14 dispone che "per il primo anno di applicazione le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Terni";

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto che le entrate da prevedere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del T.U.E.L., da stimarsi sulla base delle presenze negli esercizi ricettivi nell'anno 2017 e delle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento, troveranno allocazione in uscita per interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali territoriali, oltre che per i relativi servizi pubblici locali;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in data 26 marzo 2018, ai sensi dell'49 del D.Lgs n. 267/2000, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno nel Comune di Terni, e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno (Allegato 2);

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cifalo

2. Di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione;
4. Di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno nella seguente misura:

TIPOLOGIA RICETTIVA	STRUTTURA	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
Hotel 5 stelle		Euro 2,50
Hotel 4 stelle		Euro 2,00
Hotel 3 stelle		Euro 1,50
Hotel 2 stelle		Euro 1,00
Hotel 1 stella		Euro 0,50
Agriturismo 5 spighe		Euro 2,50
Agriturismo 4 spighe		Euro 2,00
Agriturismo 3 spighe		Euro 1,50
Agriturismo 2 spighe		Euro 1,00
Agriturismo 1 spiga		Euro 0,50
B & B		Euro 1,00
Case Vacanza		Euro 1,00
Campeggi		Euro 0,50
Affittacamere		Euro 0,50
Case religiose di ospitalità		Euro 0,50
Ostelli		Euro 0,50
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa nazionale e regionale di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento.		Euro 1,00

5. Di stabilire che annualmente la Giunta Comunale determinerà la misura dell'imposta;
6. Di rinviare, al fine di individuare eventuali riduzioni ed esenzioni, all'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
7. Di prevedere, per l'anno 2018, nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del T.U.E.L e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un'entrata complessiva che sarà stimata sulla scorta delle presenze del 2017 e delle relative esenzioni o riduzioni previste dal Regolamento. L'entrata stimata troverà allocazione in uscita, nel corrente anno, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e dal Regolamento;
8. Di delegare gli Uffici comunali preposti (Tributi e Turismo) a informare le strutture ricettive del territorio circa le norme regolamentari e le tariffe deliberate;
9. Di delegare gli Uffici comunali preposti (Turismo, Tributi e Ragioneria) a realizzare le più adeguate e tempestive forme di collegamento e di comunicazione interna (con particolare riguardo al costante aggiornamento dell'elenco delle strutture ricettive presenti sul territorio) per dare piena attuazione alle finalità del presente atto;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Cufalo

10. Di disporre che la presente Deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
11. Di inviare la presente deliberazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno;
12. Di prevedere attenti e puntuali controlli finalizzati precipuamente ad individuare eventuali attività ricettive irregolari dando in tal senso mandato alle Direzioni Comunali competenti (Polizia Locale, Tributi e Turismo);
13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Gufano



COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali

Palazzo Spada - Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 – 549.541
Fax +39 0744.549.542
comune.terni@postacert.umbria.it

Prot. n. 42105 del 28 marzo 2018

OGGETTO: RESOCONTO INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - 27 MARZO 2018, ORE 12,00.

Il giorno 27 del mese di marzo 2018 (27/03/2018), alle ore 12.00, presso la sede del Comune di Terni, Palazzo Spada, in piazza Ridolfi n. 1, sono presenti:

per il Comune di Terni il Commissario Straordinario Antonino Cufalo, i Sub Commissari Andrea Gambassi e Emanuele D'Amico, la Dirigente agli Affari Finanziari Stefania Finocchio, il Segretario Generale Giuseppe Aronica, il Funzionario della Direzione Affari Istituzionali Cataldo Renato Bernocco;

per le Associazioni maggiormente rappresentative, previo invito, dei titolari delle strutture ricettive: CONFINDUSTRIA UMBRIA, CONFESERCENTI TERNI, CONFAGRICOLTURA TERNI, COLDIRETTI TERNI, FEDERALBERGHI UMBRIA, CONFCOMMERCIO.

La riunione è stata convocata al fine di illustrare, alle predette organizzazioni, l'introduzione della imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e ss.mm.ii.

Dopo un breve saluto di presentazione, il Commissario Straordinario chiarisce gli effetti della dichiarazione di dissesto intervenuta per il Comune di Terni, tra i quali la necessità di attivare ogni leva utile ad incrementare le entrate dell'Ente, tra le quali vi è anche la introduzione della imposta di soggiorno. Il Comune procederà con la deliberazione istitutiva dell'imposta ed alla approvazione del relativo regolamento, precisando che, in regime di normalità, le tariffe saranno modulate in relazione alle categorie degli esercizi ricettivi nei limiti (minimo e massimo) previsti dalla normativa.

Coldiretti Terni: nel prendere atto dell'introduzione dell'imposta, sottolinea che il provvedimento avrà un impatto negativo sul territorio e ne evidenzia le caratteristiche di imposta di scopo per cui il relativo gettito deve essere preferibilmente destinato a finanziare interventi a sostegno delle strutture ricettive.

Federalberghi/Confcommercio: sottolinea la necessità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore della ricettività extralberghiera; che il turismo legato alla Cascata delle Marmore, confinante con altri Comuni, si sposterà in territori nei quali l'imposta non è prevista; che inciderà negativamente sui pacchetti turistici già confezionati; ci saranno ripercussioni negative anche sul turismo sportivo, caratteristico del territorio ternano, in particolare per il canottaggio a Piediluco, che pretende già di per sé tariffe basse.

Il Commissario Straordinario prende atto delle osservazioni, delle quali si terrà conto in fase di applicazione dell'imposta, che entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla approvazione della deliberazione.

Sempre **Federalberghi/Confcommercio**, nel manifestare contrarietà all'introduzione della tassa, di cui si prende atto, ne sottolinea la disomogeneità territoriale nell'adozione. Auspica limitazioni nella durata ed esenzioni soprattutto per il turismo sportivo. Chiede il coinvolgimento delle associazioni, che non deve essere meramente formale ma vera partecipazione e concorra ad elevare la qualità della regolamentazione evidenziando eventuali problemi ed immettendo nel meccanismo decisionale informazioni sull'impatto del provvedimento. Questo contributo deve estendersi anche al monitoraggio degli effetti dell'imposta. Occorre evitare che l'imposta sia applicata in modo iniquo e disincentivante. Fondamentale è l'apporto conoscitivo delle associazioni. È poi necessario riflettere sul carico fiscale complessivo gravante sulle imprese ricettive, aggravato dallo stato di dissesto.

Il Commissario ribadisce che è intendimento dell'Amministrazione di evitare effetti penalizzanti dell'imposta sul territorio e che sono previste esenzioni e riduzioni nel regolamento attuativo.

CONFESERCENTI: sottolinea che l'imposta è frutto del dissesto e che viene applicata a Terni in quanto Capoluogo di Provincia. In aggiunta alle osservazioni già fatte, richiama l'attenzione sul profilo della destinazione degli introiti per interventi in materia di turismo e richiama la necessità di sincronia con altri tavoli istituzionali aperti sul tema.

L'Amministrazione comunale dichiara di voler istituzionalizzare il momento di confronto con gli operatori del settore, che verrà disciplinato nel regolamento.

FEDERTURISMO/CONFINDUSTRIA, richiamando quanto già espresso nei precedenti interventi, afferma la contrarietà al provvedimento e sottolinea le peculiarità del turismo umbro, caratterizzato da permanenze brevi (non più di 3 giorni), da un turismo che viaggia a 2 velocità (Perugia/Terni) e vede Terni penalizzata con aziende che sono marginali, evidenziando anche la mancanza di serie politiche di *marketing* territoriale. Chiede che venga considerato un trattamento favorevole per il turismo *business* o commerciale, che fa registrare notevoli presenze a Terni. Sottolinea con forza la necessità di contrastare decisamente il fenomeno del sommerso e dell'abusivismo nel settore della ricettività extralberghiera.

Su quest'ultimo aspetto il Sub Commissario dott. D'Amico, titolare della delega al turismo, invita le organizzazioni a trasmettere i dati in loro possesso alla Direzione Turismo del Comune di Terni.

Il Commissario Straordinario, dunque, prende atto in particolare dei due temi che l'Amministrazione deve focalizzare nella sua attenzione e azione: emersione del sommerso e ruolo delle associazioni di settore che va valorizzato.

La Dirigente agli Affari Finanziari, dott.ssa Stefania Finocchio, dunque, illustra il provvedimento di introduzione dell'imposta come articolato nel relativo regolamento e si prende atto di alcune osservazioni da parte delle associazioni, in particolare finalizzate a fissare l'età dei minori esenti a 16 anni e disciplinare meglio i gruppi organizzati.

Alle ore 13.30 termina la riunione.

ALLEGATO 1



COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali

Palazzo Spada - Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 – 549.541
Fax +39 0744.549.542
comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. – Presenze - 27 marzo 2018 ore 12,00.

ASSOCIAZIONI	Cognome e nome	firma
CONFINDUSTRIA UMBRIA	CARI ALBERTO	<i>Alberto Cari</i>
CONFESERCENTI TERNI	STELLATI DANIELE	<i>Daniele Stellati</i>
CONFAGRICOLTURA TERNI	AURA UCA BRESI	<i>Aura Uca Bresi</i>
COLDIRETTI TERNI	SORCI PAOLO	<i>Paolo Sorci</i>
FEDERALBERGHI UMBRIA	BIZZONI MARCO	<i>Marco Bizzoni</i>
FEDERALBERGHI UMBRIA	ACESSANIRA GIACINTO	<i>Alessandra Giacinto</i>
CONFCOMMERCIO	MARIA BRUNA FABBRIC	<i>Maria Bruna Fabbric</i>



COMUNE DITERNI
Provincia di Terni

**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione dell'Imposta di
Soggiorno**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4 – Istituzione e misura dell'imposta	4
Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni.....	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta	5
Articolo 7 – Obblighi tributari.....	6
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 – Sanzioni	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva	7
Articolo 11 – Rimborsi	7
Articolo 12 – Contenzioso	7
Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno	7
Articolo 14 – Osservatorio permanente.....	8
Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali	

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive (di seguito gestore) e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Terni, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno della promozione turistica, culturale e sportiva della città e a beneficio delle strutture ricettive, oltre a quelli di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e per i relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Terni.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Terni, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, la Direzione Turismo del Comune di Terni dovrà, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale, sottoporre alla Giunta Comunale un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno volto alla promozione e al finanziamento degli interventi sul territorio.

Articolo 3 – Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Terni che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2.
3. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta risponde direttamente del suo corretto ed integrale versamento al Comune.
4. Il gestore, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del TUEL, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 5 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di due pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune comunica preventivamente alle strutture ricettive predette, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta, le eventuali variazioni e le decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i residenti nel comune di Terni;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni e i loro accompagnatori, per un massimo di due persone;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - e) i pazienti che effettuano cure in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e i soggetti che, a seguito di dimissioni ospedaliere, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie nonché i relativi accompagnatori, fino a un massimo di due persone per paziente;
 - f) gli studenti iscritti all'Università con sede nel territorio comunale;
 - g) gli studenti frequentanti le scuole del Comune di Terni;
 - h) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori turistici (1 accompagnatore ogni 20 membri del gruppo);
 - i) gli ospiti di strutture ricettive giusta ordinanze o altri provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per altre finalità di soccorso o protezione;
 - j) gli appartenenti agli uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle forze di Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate nonché alle strutture operative nazionali del servizio di Protezione Civile di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., che pernottano per esigenze di servizio;
2. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura delle tariffe, la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta:
 - a) per i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 20 persone. Ai fini della presente riduzione, per **gruppo organizzato** si intende un gruppo composto da almeno 20 persone, con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;

- b) per gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - c) per i gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lettera b), del presente articolo per i minori di 16 anni) in visita didattica previa attestazione del Dirigente Scolastico; analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica nonché agli autisti dei pullman in numero di una riduzione ogni 20 partecipanti;
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore, da parte del soggetto interessato, di adeguata documentazione o, in alternativa, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
 4. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori;
 5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita dichiarazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di day hospital, nel rispetto delle norme sulla privacy. Tale comunicazione dovrà contenere anche le generalità degli eventuali accompagnatori.
 6. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera f) è subordinata al rilascio al gestore della dichiarazione di iscrizione all'Università con sede nel territorio comunale per l'anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
 7. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera g) è subordinata al rilascio al gestore della dichiarazione di iscrizione alle scuole del territorio comunale per l'anno scolastico in corso, resa personalmente dallo studente in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e dall'esercente la potestà genitoriale, in caso di soggetti minorenni.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 comma 1.
3. Il gestore effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante modello F24;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli estremi del versamento dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2, sono tenuti, inoltre, a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
 - riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. I gestori devono altresì presentare all'Ufficio Ragioneria del Comune di Terni, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il Conto della Gestione, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.
5. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. Il gestore è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
4. Per l'attività di controllo l'Amministrazione può:
 - richiedere ai soggetti passivi e ai gestori l'esibizione e la trasmissione di atti e documenti;
 - somministrare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, punto 1) da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 4, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e per il mancato o tardivo invio dei documenti e degli atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste della Legge n. 689/1981.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Dirigente dell'Ufficio Tributi del Comune di Terni. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Per la gestione dell'imposta e l'adozione di ogni provvedimento ed attività collegati, il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno agirà in stretta sinergia con l'Ufficio Turismo del Comune di Terni.

Articolo 14 – Osservatorio permanente

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere istituito l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale. Tale Osservatorio, presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, ha tra i propri compiti, oltre la discussione del piano di investimento e l'utilizzazione dei proventi dell'imposta di soggiorno, quello di formulare, in corso d'anno, eventuali proposte integrative rispetto al piano di investimento predetto.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per il primo anno di applicazione, le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale contestualmente alla proposta di deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n. 296, l'art. 4. della Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Terni.